



# COMUNE DI PERETO

Provincia di L'Aquila

Comune aderente ai Borghi Autentici d'Italia



CAP. 67064 Corso Umberto I, 49  
Part. iva 00181810664

Sito web: <http://www.comune.pereto.aq.it>  
email: [comunepereto@tiscali.it](mailto:comunepereto@tiscali.it)

Tel. 0863/997440 fax 0863/907476  
c/c post. 12173670

## ORDINANZA N° 90 DEL 21/06/2022

**OGGETTO:** Istituzione divieto di transito e sosta temporaneo in via San Giovanni, P.zza San Giovanni e via Vittorio Veneto

### IL SINDACO

**VISTO** l'art.7 delle norme della circolazione stradale, approvato con decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 aggiornato e modificato dal D. Lgs n. 360/93 in base al quale i comuni possono con proprie ordinanze nell'ambito dei rispettivi territori, stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;

**VISTO** il " Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495;

**CONSIDERATO** che il giorno 25 giugno p.v è previsto nella chiesa di San Giovanni un concerto – rappresentazione patrocinato dal Comune di Pereto;

**CONSIDERATA** la necessità per consentire tale evento in sicurezza, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica nonché per esigenze di carattere tecnico, di disciplinare, per tutto il tempo necessario, la sosta e il transito nel tratto di strada interessato;

**VISTO** il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

### ORDINA

per i motivi esposti in narrativa

**l'istituzione del divieto di transito e sosta in via San Giovanni, in P.zza San Giovanni e in via Vittorio Veneto dalle ore 18:00 alle 21:30 del 25 06.2022;**

### DISPONE che

- Il Comune sia esonerato da ogni responsabilità per danni a cose ed a persone conseguenti il divieto;
- L'Ufficio Tecnico Comunale a mezzo di propri operatori provveda alla modifica e/o integrazione della segnaletica già esistente;
- Copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio

A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

In relazione del disposto dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, sempre nei termini di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Polizia Locale e gli ufficiali ed agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza della presente Ordinanza.

Pereto, 21.06.2022

IL SINDACO  
f.to Giacinto Sciò